



Città di Pineto

“Comune Operatore di Pace”

(Provincia di Teramo)

ORIGINALE

Registro Generale n. 67

ORDINANZA

N. 14 DEL 27-05-2026

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: PREVENZIONE INCENDI LUNGO LE LINEE FERROVIARE D.P.R.
753/1980**

L'anno duemilaventisei addì ventisette del mese di maggio,

il SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta

Vista la nota delle Ferrovie dello Stato acquisita al protocollo dell'ente in data 25.05.2026 con n. 13476 avente ad oggetto “Richiesta emissione ordinanza per prevenzione incendi e caduta alberi”;

Preso atto dell'invito rivolto ai Sindaci dei Comuni con territori interessati dall'attraversamento dell'infrastruttura ferroviaria di emanare apposita ordinanza nei confronti dei proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie prescrivendo ad essi il rispetto delle disposizioni dettate dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e, in particolare, dagli artt. 52 e 55;

Visti:

- il disposto di cui all'art. 52 del succitato D.P.R. 753/1980 che così recita: *“lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o del piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotatoria minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei ... omissis ...”*;
- il disposto di cui all'art. 55 del succitato D.P.R. 753/1980 che così recita: *“i terreni adiacenti alle ferrovie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale ... omissis ...”*;

Considerati i rischi derivanti da:

- una possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rispettando i limiti delle distanze di cui al già citato D.P.R. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- il pericolo d'incendio nelle aree adiacenti la sede ferroviaria;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria al rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate;

Vista anche la precedente ordinanza sindacale n. 5 (Reg. Gen. 93) del 17.06.2025;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.;

Vista la legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Pineto, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ancorché gestite da terzi, di verificare ed **eliminare i fattori di pericolo per la caduta di alberi e pericolo di incendio e propagazione**, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

È fatto obbligo per i **possessori**, a qualsiasi titolo, **di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie**, durante tutto il periodo di “grave pericolosità”, **di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile ed inoltre di circoscrivere i fondi**

coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

DISPONE

che la presente ordinanza sia

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web e divulgata mediante organi di informazione;
- trasmessa alla Prefettura di Teramo, Comando V.V.F.F. di Teramo, comando di Polizia Locale, RFI, Comando dei Carabinieri e Comando Carabinieri Gruppo Forestale e all'Area Marina Protetta Torre del Cerrano;

AVVERTE

che eventuali trasgressioni al presente provvedimento saranno punite con le comminatorie stabilite dal D.P.R. 753/1980, irrogate secondo il procedimento previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689, restando salve e impregiudicate le eventuali inflizioni connesse alla violazione dell'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – Manutenzioni - Ambientale.

INFORMA

chiunque abbia interesse, che il presente atto è ammesso:

- entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta